

COMUNE DI BAGALADI
PROV. DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICITÀ E PROPAGANDA
E DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali		
Art. 1	Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Insegne di esercizio	Pag. 3
Art. 3	Cartelli pubblicitari	Pag. 3
Art. 4	Tende solari	Pag. 3
Art. 5	Altri mezzi pubblicitari	Pag. 3
Art. 6	Limitazioni a norme di carattere generale	Pag. 4
TITOLO II - Procedura Amministrativa		
Art. 7	Obbligo di autorizzazione	Pag. 5
Art. 8	Domanda di autorizzazione	Pag. 5
Art. 9	Documentazione richiesta per l'installazione di mezzi pubblicitari	Pag. 5
Art. 10	Efficacia delle autorizzazioni e revoche	Pag. 6
TITOLO III - Insegne d'esercizio e mezzi pubblicitari		
Art. 11	Limitazioni delle insegne ubicate nel centro storico	Pag. 7
Art. 12	Classificazione delle insegne d'esercizio	Pag. 7
Art. 13	Materiali e dimensioni delle insegne	Pag. 7
Art. 14	Targhe	Pag. 7
Art. 15	Bacheche	Pag. 8
Art. 16	Stato delle insegne	Pag. 8
Art. 17	Costi delle insegne pubblicitarie	Pag. 8
Art. 18	Collocazione delle insegne	Pag. 8
Art. 19	Localizzazione delle insegne	Pag. 9
Art. 20	Limiti particolari per l'installazione di insegne	Pag. 9
Art. 21	Rinvio ad atti amministrativi	Pag. 10
TITOLO IV - Norme transitorie e finali		
Art. 22	Verifiche periodiche e revoche	Pag. 10
Art. 23	Rimozione dei mezzi abusivi	Pag. 10
Art. 24	Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione	Pag. 11
Art. 25	Norma transitoria per insegne esistenti	Pag. 11

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento

Le norme del presente Regolamento riguardano in modo specifico la disciplina per l'installazione di insegne, targhe e pannelli d'esercizio, cartelli pubblicitari, tende solari e altri mezzi pubblicitari, che siano visibili dalle vie, dalle piazze e dagli altri spazi pubblici.

Art. 2

Insegne di esercizio

Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e/o nelle pertinenze di un esercizio, di attività di commercio, arte o professione che contengano dati anagrafici o societari, qualità o tipo dell'esercizio o attività, indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.

Art. 3

Cartelli pubblicitari

Per cartelli pubblicitari si intendono tutti quei mezzi collocati su pali o su altri tipi di supporti autonomi che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, servizi od attività, esposti in luogo diverso da quello di esercizio.

Art. 4

Tende solari

Per tendoni o tende solari si intendono solo quelli (a capotta, a caduta, a sporgenza, ecc.), in tessuto o in altri materiali (PVC, acetati, ecc.), posti in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi, mostre e sedi di attività in genere, nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi medesimi.

Art. 5

Altri mezzi pubblicitari

Per altri mezzi pubblicitari si intendono quei manufatti recanti scritte, simboli e richiami di ogni tipo, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'attività cui si riferiscono.

Fra essi, a titolo esemplificativo, sono annoverate le preinsegne finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede, installate in modo da facilitarne il reperimento, nonché gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti

pubblicitari di servizio (secondo le definizioni date dall'art. 47. del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, DPR 495/92 e s.m.)

Sono ammessi, anche in deroga alle limitazioni di seguito stabilite in via generale, mezzi pubblicitari cumulativi utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.

Art. 6

Limitazioni e norme di carattere generale

1. Le distanze e le altre caratteristiche e limitazioni all'installazione di mezzi pubblicitari stabilite dal presente Regolamento valgono all'interno del centro abitato delimitato a norma del vigente Codice della strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.) e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. N. 495/1992 e s.m.), a cui si rinvia per tutto quanto qui non diversamente stabilito.

2. Le dimensioni delle insegne di esercizio devono adeguarsi, caso per caso, al contesto in cui si trovano e corrispondere alle normali esigenze di identificazione dell'attività a cui si riferiscono.

4. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non paralleli al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato devono distare non meno di due metri dal limite della carreggiata, a meno che la loro altezza minima dal suolo non superi i 4,50 metri. Se le insegne sono installate su palo la parte "a bandiera" dovrà essere rivolta in senso opposto alla carreggiata.

5. Tutti i mezzi pubblicitari, inclusi i supporti affissivi, devono distare dal limite della carreggiata non meno di 30 centimetri se collocati parallelamente alla stessa; gli impianti affissivi e similari di superficie utile superiore ai 3 metri quadrati per ciascun prospetto devono distare dal limite della carreggiata almeno 2 metri, riducibili ad 80 centimetri misurati dal punto di installazione al suolo se essi sono collocati, anche in gruppo, parallelamente al senso di marcia o addossati ad un fabbricato, ed avere altezza minima dal suolo di 2 metri misurati dal margine inferiore della tabella affissiva: essi inoltre devono distare almeno 5 metri dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione e dalle intersezioni. Gli impianti affissivi di superficie utile inferiore ai 3 metri quadrati per ciascun prospetto devono essere collocati parallelamente alla carreggiata e distare almeno 5 m dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni.

6. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie, se non collocate negli appositi spazi, possono essere poste esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

7. L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti il simbolo a croce verde; la collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali.

8. Sugli edifici vincolati dal Piano Regolatore Generale a restauro e risanamento conservativo è vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non,

salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine; nel rimanente territorio del centro abitato la frequenza di variazione dei messaggi non può essere comunque tale da produrre disturbo alla circolazione stradale.

9. L'esposizione di striscioni recanti pubblicità commerciale, o in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, è ammessa soltanto nelle posizioni concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale; detti mezzi devono avere superficie massima di metri 8 per 1, messaggio riportato su entrambi i lati ed altezza minima dal suolo di 4.5 metri.

TITOLO II PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 7

Obbligo di autorizzazione

Non possono essere installati o esposti insegne, targhe, cartelli, tende solari e altri mezzi pubblicitari situati in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Chiunque intende installare i mezzi pubblicitari e le tende solari, di cui al comma precedente, deve farne preventiva domanda, in carta legale, al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.

Art. 8

Domande di autorizzazione

Le domande di cui al precedente articolo 7 saranno sottoposte al parere di competenza della Polizia Municipale e giungeranno ad autorizzazione, o riceveranno motivato diniego, entro 60 giorni dal loro arrivo all'Ufficio Tecnico Comunale, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di presentazione.

I termini perentori di cui sopra sono sospesi nel caso in cui il competente ufficio comunale inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse oppure a produrre ulteriore documentazione, sino allo scadere del periodo assegnato per l'inoltro di quanto richiesto.

Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.

Art. 9

Documentazione richiesta per l'installazione di mezzi pubblicitari

A) Domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco e all 'Ufficio Tecnico con le seguenti indicazioni:

- generalità complete del richiedente;
- codice fiscale o partita IVA ;
- tipo e sede dell'attività commerciale ;
- ubicazione dell'esercizio per il quale si chiede di installare la pubblicità,

- dichiarazione di proprietà o indicazione del locatore del bene immobile in cui é ubicato l'esercizio commerciale;

B) Relazione , elaborati, bozza del manufatto completa di misure, messaggio pubblicitario, nonché tipo di materiale da utilizzare, planimetria della posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione e documentazione fotografica a firma di un tecnico abilitato;

C) Dichiarazione di conformità con la normativa urbanistica vigente nella zona in cui ricade l'intervento, nonché con le normative nazionali e regionali vigenti in materia;

D) Dichiarazione che non sussistano vincoli e che gli interventi non alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto degli edifici;

E) Autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4.1.1968 n.15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme esistenti in materia;

F) Nulla Osta del Comando di Polizia Municipale, qualora richiesto;

G) Nulla Osta della Soprintendenza ai B.A.A.A.S. qualora richiesto;

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività (commerciale, artigianale, artistica o professionale);

La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata nel rispetto delle norme dettate dalla legge 05/02/92 n° 175 e del D.M. 16/09/1994 n° 657 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Efficacia delle autorizzazioni e revoche

Le autorizzazioni possono prevedere condizioni determinanti per la loro efficacia stabilite dall'ufficio competente. L'autorizzazione dà diritto alla immediata installazione dell'impianto. Le autorizzazioni hanno validità non superiore a tre anni, dalla data del rilascio, con possibilità di rinnovo: esse sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi.

L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata della auto dichiarazione, redatta secondo forme di legge, di conferma delle caratteristiche dell'impianto e della auto dichiarazione sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva degli impianti.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse ed in particolare per l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- la cessazione od il trasferimento dell'attività autorizzata;
- l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu' subordinata l'autorizzazione;
- la mancata realizzazione dell'opera entro 180 gg. dal rilascio dell'autorizzazione;
- il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dall'avvenuta notifica del rilascio.

TITOLO III INSEGNE D'ESERCIZIO E MEZZI PUBBLICITARI ASSIMILATI

Art. 11

Limitazioni delle insegne ubicate nel centro storico

1. L'installazione in luoghi pubblici di insegne, tabelle, targhe e simili é soggetta all'approvazione preventiva da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, sia per il disegno che per le dimensioni , i sostegni, la posizione ecc.

Negli edifici vincolati dalla Legge 1089/39 , detta installazione é soggetta anche all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici .

2. La collocazione e la foggia dei mezzi pubblicitari deve sempre ispirarsi ad un criterio di corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

3. L'installazione dei mezzi pubblicitari, il ripristino delle pareti di facciata e dei luoghi interessati dai lavori di affissione, eventuali altre opere occorrenti per la sicurezza pubblica e per il decoro, sono a carico esclusivo degli esercenti l'attività pubblicizzata.

4. Deve essere sempre salvaguardata la visibilità dei monumenti, della segnaletica stradale, degli incroci vari, di lapidi, targhe toponomastiche, numeri civici, ecc.

5) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve essere applicato esclusivamente sulla facciata dello stabile in cui ha esercizio l'attività pubblicizzata.

6) I mezzi pubblicitari devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

7) E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su tetti, terrazzi, balconi, finestre, recinzioni.

Art. 12

Classificazione delle insegne d'esercizio

Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari ad esse assimilabili quanto alla loro consistenza fisica possono essere costituite, a scopo esemplificativo, da vetrofanie e vetrografie, iscrizioni dipinte o comunque riportate su supporto : plance, targhe, pannelli, intagliate o comunque applicate .

Art. 13

Materiali e dimensioni delle insegne

Le insegne pubblicitarie, le tabelle e le targhe devono essere in materiale sicuro e non nocivo. I materiali consentiti sono : legno, ferro battuto, ceramica, per quanto riguarda le dimensioni quelle massime consentite sono : cm 70 x cm 50 e m 1,00 x cm 70.

Art. 14 Targhe

Le targhe indicanti professioni, attività o riferimenti storici devono essere collocate negli stipiti delle porte o , in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti.

Devono essere in legno, ferro battuto, ceramica ed avere una dimensione massima di cm 30 x 20 .

Art. 15 Bacheche

E' consentito l'uso di bacheche mobili :

- a ristoranti per l'esposizione all'esterno del menù giornaliero;
- ad Enti o ad Associazioni riconosciute, purché del tipo autorizzato.

Art. 16 Stato delle insegne

Le insegne, targhe, tabelle e simili devono essere mantenute in buono stato , in condizioni di sicurezza e non dovranno essere coperte con sovrapposizioni o in altro modo che nasconda o modifichi , sia pure temporaneamente, le diciture originarie.

Art. 17 Costi delle insegne pubblicitarie

L'autorizzazione all'installazione di insegne pubblicitarie , targhe, tabelle ecc. prevede dei costi per come stabilito dal Decreto Lgs. n° 507 del 15.11.1993 , approvate con deliberazione di Giunta Municipale per il rinnovo o la conferma delle tariffe " TOSAP " stabilite dalla legge.

Art. 18 Collocazione delle insegne

1. Le insegne, le targhe e i pannelli si classificano, secondo la loro collocazione nel seguente modo:

- A) FRONTALI

- B) A BANDIERA ORIZZONTALE O VERTICALE

- C) A TETTO o SU PENSILINA

Art. 19

Localizzazione delle insegne

1. Le insegne frontali collocate sopra la luce o nel vano stesso della porta dell'esercizio dovranno avere dimensioni tali da non superare i limiti compresi tra architrave e stipiti, ed avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, non superiore a centimetri 20.

Nel caso che ciò non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco o al di sopra dell'esercizio, dovrà comunque rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio; quando il rivestimento di quest'ultimo sia diverso dall'intonaco non potranno essere autorizzate insegne a cassonetto.

Art. 20

Limiti particolari all'installazione di insegne

1. Salvo quanto prescritto nei commi successivi, la collocazione di cartelli pubblicitari, direzionali e impianti affissivi, può essere consentita solo a condizione che siano salvaguardati i vincoli storico-ambientali ed il decoro urbano.

2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle strade di accesso ai centri abitati individuate con apposita simbologia dal P.R.G. come ambiti da valorizzare.

3. Per i criteri generali e i modi di attuazione vale quanto già prescritto per le insegne dal presente regolamento.

4. Sono vietate lungo le strade extraurbane le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e no, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

5. La collocazione di tutti i tipi di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, delle preinsegne e dei supporti affissivi e similari, deve avvenire ad una distanza non inferiore ai 3 metri dal limite della carreggiata stradale.

6. Di massima la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore ai metri 25 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli o limitazioni da valutarsi caso per caso a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico e di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

7. E' vietata la collocazione di ogni forma di pubblicità generica lungo i viali e piazze alberati ad eccezione dei cartelli indicatori di attrezzature e servizi di interesse pubblico o turistico.

8. Per l'apposizione della pubblicità murale i vincoli storico - ambientali e il decoro urbano sono preminenti.

9. Nessuna forma di pubblicità generica è consentita lungo le strade di valore paesaggistico.

10. In tutto il territorio comunale non è di regola ammessa la collocazione di insegne luminose a bandiera poste su pareti degli edifici ad eccezione di insegne a bandiera relative a farmacie .

11. Le insegne che saranno poste all'esterno degli edifici dotati di marciapiede sopraelevato dalla sede stradale, dovranno avere altezza minima di metri 3 dal suolo.

12. Le insegne all'esterno di edifici, in strade prive di marciapiede, dovranno essere poste in opera ad almeno metri 4,50 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.

13. Al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, non sono ammesse insegne di esercizio.

14. Le insegne e le tende aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi - sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commerciato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva: in tal caso i settori del mezzo pubblicitario occupati rispettivamente dai marchi e dalla vera e propria insegna, la quale dovrà prevalere per superficie e visibilità, dovranno essere chiaramente delimitati fra loro.

15. La collocazione di insegne su pali non è ammessa sul suolo pubblico né con proiezione su di esso: sono ammesse soltanto, dopo attenta considerazione dei luoghi circostanti - le installazioni eseguite su aree private interne comportanti un attenuato impatto ambientale, ovvero su aree adibite a stazioni di servizio di rifornimento carburante, sempreché l'oggetto delle insegne non abbia proiezione al di fuori dei confini di proprietà né tanto meno sulla sede stradale.

16. E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione.

17. E' comunque sancito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti, da parte dell'Amministrazione Comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc.), tali da consentirne, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed urbano. In casi di insegne ritenute particolarmente impattanti in relazione al contesto ambientale l'ufficio competente potrà avvalersi del parere dell'Ufficio Tecnico.

Art. 21

Rinvio ad atti amministrativi

La tipologia, i colori, gli eventuali messaggi commerciali e i luoghi di possibile installazione di tende solari potranno essere oggetto di ulteriori atti di specificazione da adottarsi ai sensi di legge, in attuazione del presente regolamento.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

Verifiche periodiche e revoche

Le insegne, le targhe e i pannelli d'esercizio, i cartelli pubblicitari, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione.

Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica, o risulti il venire meno dell'interesse all'esposizione da parte del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell'immobile, di restituzione in pristino.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito.

Art. 23

Rimozioni dei mezzi abusivi

L'Amministrazione comunale impone la rimozione di insegne, targhe, pannelli, tende solari e ogni altro mezzo pubblicitario collocati abusivamente, in caso di inadempienza provvederà direttamente addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.

Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell'Amministrazione comunale, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art. 24

Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, tra le quali in particolare l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari o di tende solari in mancanza della prescritta autorizzazione nonché l'inosservanza di condizioni dettate con l'autorizzazione stessa, si applicano sanzioni amministrative comprese tra il minimo e il massimo previsto dalla legge :

- per omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per omesso, tardivo o parziale versamento é dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della o della maggiore tassa dovuta;
- per tardiva presentazione della denuncia o per il tardivo versamento, effettuata nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%;
- sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto;

Sarà altresì sanzionabile nella stessa misura ridotta, la mancata esibizione dell'autorizzazione da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che esso sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.

La sanzione amministrativa si applica distintamente alla ditta installatrice, alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità ed al soggetto che acconsente alla installazione del mezzo pubblicitario in luogo di propria pertinenza.

La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

Art. 25
Norma transitoria
per insegne esistenti

Tutte le insegne, le targhe, i cartelli, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari presenti sul territorio ed in contrasto con le norme del presente Regolamento se non muniti di autorizzazione dovranno essere rimossi a cura del titolare , mentre quelle munite di autorizzazione se non conformi alle norme dovranno essere adeguate.

Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con le ulteriori conseguenze di cui ai precedenti articoli 22 e 23.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Carmelo Nucera

IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica
D.ssa Cinzia PONREDURO

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile
D.ssa Cinzia PONREDURO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 18.03.2016

IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line e che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 18.03.2016

IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Carmelo Nucera

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Attilio MELIADO

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica
f.to D.ssa Cinzia PONREDURO

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile
f.to D.ssa Cinzia PONREDURO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 18.03.2016

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Attilio MELIADO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì,

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Attilio MELIADO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line e che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 18.03.2016

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Attilio MELIADO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì,

IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO'